

La clausola contrattuale secondo la quale "tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, potranno essere deferite ad un collegio arbitrale. L'arbitrato avrà natura rituale" non pone alcun "dubbio" in ordine all'effettiva portata della clausola compromissoria. Infatti, dalla corretta lettura della clausola del contratto d'appalto emerge chiaramente che le Parti avevano senz'altro sottoscritto un impegno attuale e concreto a compromettere in arbitri le liti derivanti dal contratto, posto che l'utilizzo del verbo modale reggente ("potranno") altro non fa che evocare, del tutto correttamente, il carattere eminentemente facoltativo dell'esercizio dell'azione, e non certo una non meglio precisata "facoltà" di ricorrere all'arbitrato, in caso di insorgenza della lite. Né detta clausola si limiterebbe a rinviare al futuro la formazione della volontà compromissoria, mediante la stipulazione di un apposito compromesso, ponendosi detta interpretazione in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1367 cod. civ., secondo il quale "nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno".